

Oggetto: SIT S.P.A. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale riferisce che la Camera di Commercio di Prato ha ricevuto lo scorso 25 febbraio, un atto di citazione per chiamata in causa di terzo, notificato dalla Regione Toscana. Per illustrare la vicenda che interessa la società, occorre premettere che la Camera di Commercio di Prato detiene il 2% del capitale sociale, per un valore nominale di € 600.000,00 (versato il 50%) della Società Infrastrutture Toscane S.p.A. (di seguito SIT), la società di progetto, costituita in sostituzione del Raggruppamento Temporaneo iniziale promotore da parte dei soggetti interessati alla realizzazione della Bretella di collegamento Prato – Signa.

Di seguito sono indicati gli assetti proprietari:

Socio	Quota capitale	%
C.C.I.A.A. di Prato	600.000,00	2,00%
Autostrade per l'Italia	13.800.000,00	46,00%
C.C.I.A.A. di Firenze	9.300.000,00	31,00%
Impresa s.p.a. (ex BTP)	1.500.000,00	5,00%
MPS Capital Services	1.440.000,00	4,80%
Ergon Engineering and Contracting consorzio stabile	750.000,00	2,50%
Banca Popolare Vicenza	660.000,00	2,20%
Consorzio Toscano Costruzioni (C.T.C.)	660.000,00	2,20%
Cassa di Risparmio di San Miniato	450.000,00	1,50%
Cassa di Risparmio di Firenze	450.000,00	1,50%
SPEA – Ingegneria Europea spa	180.000,00	0,60%
Consorzio Etruria soc. coop. in concordato preventivo	150.000,00	0,50%
GST – Global Service Toscana	60.000,00	0,20%

Al momento della stipula della convenzione, la Regione Toscana concesse a SIT un'anticipazione di € 28,9 milioni, volta a garantire l'equilibrio economico finanziario dell'iniziativa. A garanzia della restituzione della somma erogata l'anticipazione è stata assistita da polizza fideiussoria (n. 263623763 del 2/10/2006 con Assicurazioni Generali). Allegata alla polizza vi è una "dichiarazione di coobbligazione pro quota solidale" sottoscritta dalle imprese costruttrici, beneficiarie dell'anticipazione, con la quale BTP (ora Impresa spa), Ergon Engineering and Contracting, Consorzio Etruria hanno assunto, previa presa d'atto della rinuncia al regresso verso il debitore principale, coobbligazione solidale a favore di Generali in relazione a tutte le coobbligazioni che a carico del garante potessero nascere per effetto dell'emissione della polizza. In sostanza la polizza è stipulata da SIT, ma gli unici coobbligati in caso di escussione, sono le imprese costruttrici.

Come noto, i lavori per la realizzazione della Bretella non sono mai iniziati. Nel corso degli anni, oltre ai tempi richiesti dall'iter amministrativo previsto per l'avvio dell'opera, una serie di vicende e le mutate condizioni di mercato hanno portato ad un aumento dei costi dell'infrastruttura. La società ha ricercato soluzioni alternative per mantenere il Piano economico finanziario in equilibrio, fino a quando, inaspettatamente, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1030 del 21/11/2011, ha dichiarato la decadenza della concessione a favore di SIT per sopravvenuta eccessiva onerosità dell'opera (art. 24 bis della convenzione).



La delibera è stata tempestivamente impugnata dalla società davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, e ad oggi il ricorso non è stato ancora deciso ed è provvisoriamente sospeso in attesa dell'esito del giudizio arbitrale.

Infatti la Regione Toscana, nel maggio 2012, ha avviato anche il procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 32 della convenzione per quantificare i costi riconoscibili a SIT e dichiarare il diritto della Regione alla restituzione dell'anticipazione di 28,9 milioni di euro oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il lodo arbitrale è previsto per la fine del mese di aprile.

Al di là delle vicende giurisdizionali con la società, la Regione Toscana ha sin da subito chiesto ad Assicurazioni Generali (con nota del 13/01/2012) il pagamento della somma di € 28,9 milioni, oltre ad interessi quantificati in € 3.337.752,02. Visto il mancato pagamento, la Regione ha richiesto il decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento da AG; il decreto, munito di provvisoria esecutorietà, è stato concesso dal Tribunale Civile di Firenze in data 9/05-10/05/2012 per un totale di € 32.564.331,64.

Avverso il decreto ingiuntivo, AG ha proposto opposizione, chiamando in giudizio i soggetti coobbligati (i soci costruttori) in funzione di accertare nei loro confronti il diritto di Generali ad essere rimborsata dalle eventuali somme che fossero riconosciute a suo carico in forza della polizza fideiussoria e conseguire la relativa condanna al pagamento in via di regresso.

Generali ha chiesto anche di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Il Giudice con ordinanza del 14/08/2012 ha concesso la sospensione e proposto una soluzione conciliativa che però non ha avuto esito positivo.

La tesi difensiva di AG è di sostenere che il credito vantato dalla Regione non è certo, liquido ed esigibile (dovendo ancora essere definita l'entità dei costi da riconoscere a SIT ed eventualmente da compensare con l'anticipazione), e che la garanzia prestata non coprirebbe la restituzione dell'anticipazione a seguito del recesso per le motivazioni indicate dalla Regione nella delibera 1030/2011 (art. 24 bis della convenzione).

Nell'ambito del procedimento instaurato con l'opposizione al decreto ingiuntivo, nell'udienza del 12/12/2012, la Regione si è costituita con una comparsa con la quale ha chiesto al giudice l'autorizzazione a citare in giudizio SIT e tutti i suoi soci diversi dai soci costruttori già presenti in giudizio, al fine di **ottenere, nel caso in cui non sia confermato il decreto ingiuntivo opposto, il riconoscimento nei confronti di SIT e di tutti i soci di SIT dell'inoperatività della polizza nel caso di recesso sub iudice, in quanto presupposto dell'obbligo solidale di restituzione dell'anticipazione gravante in capo alla società e a tutti i suoi soci nei confronti della Regione Toscana.**

In sostanza la Regione vuole tutelarsi nell'ipotesi in cui il giudice dovesse ritenere inoperante la polizza fideiussoria, sostenendo che SIT aveva l'onere di prestare una garanzia adeguata al riottenimento dell'anticipazione erogata dalla Regione in tutti i casi in cui la restituzione fosse risultata dovuta per qualunque causa.

L'udienza è fissata per il giorno 5 giugno 2013 presso il Tribunale di Firenze.

Posto l'argomento in discussione,

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è titolare di n. 600.000 azioni della Società Infrastrutture Toscane S.p.A., corrispondenti al 2% del capitale sociale;



CONSIDERATO che la Giunta Regionale Toscana, con deliberazione n. 1030 del 21/11/2011, ha dichiarato la decadenza della concessione a favore di SIT per sopravvenuta eccessiva onerosità dell'opera (art. 24 bis della convenzione);

TENUTO CONTO che conseguente a tale deliberazione la Regione Toscana ha escusso la polizza fideiussoria stipulata da SIT con Assicurazioni Generali s.p.a a garanzia della restituzione della somma erogata a titolo di anticipazione e pari ad € 28.900.000,00;

TENUTO CONTO altresì che i soggetti coobbligati in caso escussione della polizza sono solo le imprese costruttrici che hanno beneficiato dell'anticipazione sopra indicata;

CONSIDERATO che la Regione Toscana ha ottenuto dal Tribunale di Firenze il decreto ingiuntivo nei confronti di Assicurazioni Generali al fine di ottenere la restituzione dell'anticipazione erogata, oltre agli interessi finora maturati;

CONSIDERATO che Assicurazioni Generali hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiamando in giudizio i soggetti coobbligati (i soci costruttori) in funzione di accertare nei loro confronti il diritto di Generali ad essere rimborsata dalle eventuali somme che fossero riconosciute a suo carico in forza della polizza fideiussoria e conseguire la relativa condanna al pagamento in via di regresso ;

TENUTO conto che la Regione Toscana si è costituita nel giudizio instaurato in seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo nell'udienza del 12/12/2012 (R.G. 8764/2012 – Giudice dott. Delle Vergini), chiedendo al giudice l'autorizzazione a citare in giudizio SIT e tutti i suoi soci diversi dai soci costruttori già presenti in giudizio, al fine di ottenere, nel caso in cui non sia confermato il decreto ingiuntivo opposto, il riconoscimento nei confronti di SIT e di tutti i soci di SIT dell'inoperatività della polizza nel caso di recesso sub iudice, in quanto presupposto dell'obbligo solidale di restituzione dell'anticipazione gravante in capo alla società e a tutti i suoi soci nei confronti della Regione Toscana ;

VISTO l'atto di citazione per chiamata in causa di terzo, notificato alla Camera di Commercio di Prato il 25/02/2013 (P.G. 0003495), per l'udienza del 5 giugno 2013;

All'unanimità,

DELIBERA

di intraprendere ogni azione per la tutela della Camera di Commercio di Prato nell'ambito del giudizio pendente tra Assicurazioni Generali S.p.A. (opponente) e Regione Toscana (opposta) illustrato in narrativa, nel quale l'Ente è stato chiamato in causa.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Catia Barondelli)

IL PRESIDENTE

(Luca Giusti)